

Regolarizzazione del magazzino

Giacomo Disarò

Regolarizzazione del magazzino

Aspetti generali: L. 213/2023, art. 1, co. 78-85

La Legge di Bilancio 2024 prevede, a determinate condizioni, di regolarizzare le rimanenze (iniziali) di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

Ambito temporale

La possibilità di aderire alla disposizione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti "solari").

Ambito soggettivo

La facoltà di adeguamento è limitata agli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, agli OIC adopter.

Regolarizzazione del magazzino

Aspetti generali: L. 213/2023, art. 1, co. 78-85 (segue)

Ambito oggettivo

L'adeguamento può riguardare i beni di cui all'art. 92 del TUIR. Si tratta, quindi, delle rimanenze:

- dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (art. 85 co. 1, lett. a) del TUIR);
- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85, co. 1, lett. b) del TUIR).

Modalità di adeguamento

L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

- l'**eliminazione** delle esistenze iniziali superiori a quelle effettive;
- l'**iscrizione** delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Regolarizzazione del magazzino

Aspetti generali: L. 213/2023, art. 1, co. 78-85 (segue)

Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali

In questo caso occorre provvedere al versamento:

- dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
- di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP del 18%, da applicare sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato.

Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali

In questo caso occorre provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto.

Regolarizzazione del magazzino

Esempio di imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali

1. Calcolo aliquota media Iva:

$$\frac{\text{Iva vendite su operazioni imponibili} - \text{Iva su cessione beni ammortizzabili}}{\text{Volume d'affari (considerando operazioni non soggette o soggette a regimi speciali)}}$$

Iva vendite: 220.000

Prestazioni estere: 40.000

Cessione beni ammortizzabili: 10.000 (comprese nell'Iva vendite)

Aliquota media Iva = $(220.000 - 2.200) / (990.000 + 40.000) = 21,14\%$

Regolarizzazione del magazzino

Esempio di imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali (segue)

2. Calcolo Iva da pagare:

*aliquota media Iva * valore eliminato * coefficiente di maggiorazione specifico*

Valore magazzino eliminato: 100.000

Coefficiente di maggiorazione specifico: 1,3

Iva da pagare: $21,14\% * 100.000 * 1,3 = 27.482$

Regolarizzazione del magazzino

Esempio di imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali (segue)

3. Calcolo imposta sostitutiva da pagare:

*(valore eliminato * coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività – valore eliminato) * 18%*

Valore magazzino eliminato: 100.000

Coefficiente di maggiorazione specifico: 1,3

Imposta sostitutiva da pagare: $(100.000 * 1,3 - 100.000) * 18\% = 5.400$

Riepilogo imposte da pagare: $27.482 + 5.400 = 32.882$

Regolarizzazione del magazzino

Aspetti generali: L. 213/2023, art. 1, co. 78-85 (segue)

Modalità di adesione

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti "solari").

Termini di versamento

Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:

- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l'adeguamento nei termini previsti, conseguirà l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi e delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

Regolarizzazione del magazzino

Aspetti generali: L. 213/2023, art. 1, co. 78-85 (segue)

✓ L'imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall'IRAP.

Effetti dell'adeguamento

La regolarizzazione:

- non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere;
- non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all'1.1.2024.

I valori risultanti dall'adeguamento:

- sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;
- nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.

✓ Profili contabili.